



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2014¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 2

² Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.

Art. 68 Termine

Il matrimonio può essere celebrato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

Art. 75f cpv. 2

² Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 75e capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai partner che l'unione domestica può essere registrata. Concorda con loro i dettagli della registrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

RS

¹ RS 211.112.2

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ~~Ueli Maurer~~ ~~Alain Berset~~

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr